

Sul recupero dell'intera anzianità contributiva per i lavoratori in Part Time.

La situazione recentemente determinatasi relativamente agli esuberi di C.A.I., consiglia di informare gli interessati che l'anzianità contributiva maturata durante il lavoro part time verticale ciclico (ad es. un mese di lavoro e uno di sospensione) è interamente recuperabile ai fini pensionistici.

Sul punto, oltre a numerose precedenti sentenze favorevoli al lavoratore emesse dai giudici nazionali, è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea la quale, accogliendo le istanze del sottoscritto avvocato, ha stabilito che il lavoratore in part time verticale ciclico ha diritto all'intera anzianità contributiva previdenziale, e non solo a quella coperta dai periodi di lavoro.

Nonostante ciò, l'INPS, ha continuato e continua, ad escludere detta anzianità dall'estratto conto contributivo, che invece delle 52 settimane annue riconosce solo quelle lavorate.

Per quanto si sta verificando in Alitalia per via degli esuberi, anche il recupero di pochi giorni di anzianità previdenziale può determinare la maturazione o meno del diritto a pensione.

Per quanto sopra risulta evidente l'interesse, di tutti i lavoratori, di terra o di volo, che abbiano svolto il lavoro in part time verticale ciclico, di chiedere al giudice del lavoro, previo ricorso amministrativo all'INPS (che neanche risponde a detti ricorsi) il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata durante il rapporto di lavoro, a prescindere dalle modalità di svolgimento temporaneo dello stesso.

Stante le sentenze della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, alla quale il giudice italiano deve attenersi, le cause hanno una altissima possibilità di vittoria (99%).

Occorre inoltre sottolineare un ulteriore aspetto che deriva dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, relative al part time, e cioè l'illegittimità delle minori somme corrisposte ai lavoratori in C.I.G.S. e successivamente in mobilità, impiegati in part time rispetto a quelli IN full time.

Una tale discriminazione tra lavoratori, secondo il sottoscritto avvocato, risulta illegittima, al pari di quanto accade per l'anzianità contributiva, sussistendo pertanto buone probabilità di ottenere sentenze positive per il recupero di dette somme, ottenendo lo stesso ammontare erogato ai lavoratori che prima della C.I.G.S., lavoravano full time.

*** **

Contratti di Solidarietà.

Sempre al fine di ottenere la massima anzianità contributiva, su segnalazione di ANELTA, si rileva che l'INPS non riconosce a coloro che hanno sottoscritto i contratti di solidarietà l'intera anzianità contributiva, rilevabile dall'estratto conto contributivo personale, dove questa risulta uguale a zero.

Anche in tal caso il comportamento dell'INPS potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere illegittimo e pertanto, gli interessati potrebbero ottenerne il riconoscimento agendo in giudizio contro l'INPS, aumentando così l'anzianità posseduta e di conseguenza la possibilità di maturare il diritto a pensione.

*** **

Massimali di pensione.

Per i pensionati da non più di tre anni che percepiscono pensioni elevate, si consiglia un controllo della propria pensione e delle modalità di calcolo di essa applicate dall'INPS, che potrebbe aver illegittimamente limitato le stesse nel loro massimo ammontare.

Capitalizzazione.

Si informano i pensionati che hanno capitalizzato quota parte della loro pensione e che attendono la decisione della Cassazione, che la stessa Corte di Cassazione sta fissando le date di udienza, le prime delle quali saranno discusse nella seconda metà del prossimo mese di ottobre.

Con ogni probabilità la cassazione si pronuncerà in favore dell'INPS e contro i pensionati, sulla scia delle precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2009 e del 2014.

Questo studio è tuttavia venuto di recente a conoscenza, da fonte attendibile ma non ufficiale, che la Corte Europea dei Diritti dell'uomo (C.E.D.U.), ha dichiarato ricevibili due propri ricorsi depositati presso la Corte di Strasburgo nel 2009 e che la stessa Corte ha convocato i rappresentanti dello Stato Italiano a chiarimenti sui denunciati punti che violerebbero la Convenzione dei Diritti dell'Uomo.

Ciò non vuol dire che la Corte Europea abbia accolto detti ricorsi, ma solo che ha ritenuto di poter procedere alla loro istruzione, per accertare se le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite contengano le violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo denunciate portate all'attenzione della Corte.

Di recente questo studio ha provveduto a inviare alla C.E.D.U. ulteriori memorie illustrative, sollecitando altresì una risposta.

*** **

Sempre in ordine alla capitalizzazione si informano tutti i pensionati che hanno capitalizzato, che sussiste la possibilità di recuperare la quota parte di pensione capitalizzata mensilmente.

Il punto è stato oggetto di un approfondito studio, dal quale è emersa l'illegittimità delle modalità di applicazione della normativa relativa alla capitalizzazione.

Tenendo conto però, della scarsa simpatia dimostrata dai giudici nei confronti degli iscritti al Fondo volo, la vittoria non è proprio scontata. Varrebbe tuttavia la pena di tentare, sussistendo validi argomenti di diritto a sostegno delle ragioni degli interessati.

Sul punto lo studio Carlino ha già depositati i primi ricorsi, il cui esito dovrebbe aversi la prossima primavera.

*** **

Lo studio legale Carlino terrà informati gli interessati tramite A.N.E.L.T.A. o dal proprio sito
WWW.legalecarlino.it

Roma 16 settembre 2014

Cordiali Saluti

Avv. Roberto Carlino